

**CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI RUBICONE E MAREDELLE FUNZIONI RELATIVE
ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (URBANISTICA, EDILIZIA)- AGGIORNAMENTO -
INTEGRAZIONE CONVENZIONE Rep. N. 58 del 26/09/2012**

Repertorio n. 78 del 10/09/2018

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì-Cesena

Rep. n..... del

**OGGETTO: CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI RUBICONE E MARE-
DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (UR-
BANISTICA, EDILIZIA)- AGGIORNAMENTO - INTEGRAZIONE CONVENZIONE**

Rep. N. 58 del 26/09/2012

Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto nella sede dell'Unione Rubicone e Mare, con la presente convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Gatteo (FC) in persona del Sindaco Gianluca Vincenzi domiciliato per la carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 25 del 10/05/2018 resa immediatamente eseguibile;

il Comune di San Mauro Pascoli (FC) in persona del Sindaco Luciana Garbuglia domiciliata per la carica presso il Comune di San Mauro Pascoli la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 37 del 10/05/2018 resa immediatamente eseguibile;

il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) in persona del Sindaco Filippo Giovannini domiciliato per la carica presso il Comune di Savignano sul Rubicone, la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 34 del 10/05/2018, resa immediatamente eseguibile;

l'Unione "Rubicone e Mare" in persona del Presidente Filippo Giovannini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 14 del 14/05/2018, resa immediatamente eseguibile.

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 19.03.2005 i Comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e S. Mauro Pascoli hanno costituito l'Unione dei Comuni del Rubicone, in conformità allo Statuto dell'Unione approvato dai rispettivi Consiglio Comunali ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 5 dell'allora vigente Statuto, i tre Comuni, con convenzione rep. N. 58 del 26/09/2012 e per le ragioni nella stessa evidenziate, hanno conferito all'Unione, che l'ha contestualmente accettato, l'esercizio delle funzioni e della gestione dei servizi relativi alla programmazione territoriale, prevedendone la realizzazione in due fasi successive: la 1^a, riguardante le funzioni relative alla elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti e disciplinati dalla L.R. 20/2000 (PSC e RUE), con avvio dalla data di sottoscrizione della convenzione; la 2^a, riguardante tutte le restanti funzioni, con avvio dalla data, comunque successiva alla definitiva approvazione del PSC e del RUE, che sarebbe stata stabilita dalla Giunta dell'Unione, fissandola non più tardi del trentesimo giorno dalla data di approvazione di PSC e RUE;
- che, in tale contesto, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 20/2000, i Comuni hanno stipulato un accordo territoriale per l'elaborazione di piani urbanistici intercomunali ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20/2000 (art. 48, commi 1,4 e 5 – L.R. 24 marzo 2000, n.20-);
- che, per dare attuazione a tale trasferimento di funzioni, l'assetto organizzativo dell'Unione è stato integrato con la costituzione di un apposito Ufficio di Piano;
- che, ai sensi:
 - dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 e della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 21 è stato modificato lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Rubicone per la creazione di un'Unione il cui territorio, come ridefinito, coincidesse con il distretto sanitario e costituisse, ai sensi dell'art. 7, comma 1,della

L.R. n. 21/2012, ambito territoriale ottimale, cioè area territoriale adeguata per l'esercizio di una serie di funzioni individuate dalla legge stessa.

L'Unione dei Comuni del Rubicone, già comprendente i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, è stata quindi ampliata ai Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone assumendo il nome di Unione "Rubicone e Mare".

L'Unione come riconfigurata ha avviato la sua attività a decorrere dal 1 aprile 2014.

- Che, ai fini e per gli effetti del medesimo art. 7, i nove Comuni appartenenti alla Unione Rubicone e Mare hanno individuato le funzioni da esercitare in forma associata attraverso l'Unione. Fra queste non è compresa quella relativa alla Programmazione Territoriale, rimasta gestita in Unione solo con riferimento ai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone;
- che, con deliberazione del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n. 30 del 22 dicembre 2016, sono stati adottati il PSC ed RUE intercomunali dei quali è prevista a breve la nuova sottoposizione al Consiglio per l'approvazione;
- Che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato la Legge n.24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il 1 gennaio 2018, che ha introdotto nuovi strumenti di pianificazione territoriale in sostituzione di quelli disciplinati dalla L.R. n. 20/2000 ed, in particolare, il PUG (Piano Urbanistico Generale) destinato a sostituire PSC e RUE;
- che l'art. 3, comma 1,. della L.R. 24/2017 prevede che i Comuni diano avvio al processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente a quella nuova entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge stessa e lo concludano nei due anni successivi,
- che lo stesso art. 3, al comma 4, dispone che "i Comuni che, prima dell'entrata in vigore della legge, abbiano adottato il piano strutturale comunale (PSC) e il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) posano unificare e conformare le previsioni dei piani ai contenuti del PUG stabiliti dal Titolo III, Capo I, della legge, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano, e concludono il procedimento di approvazione del nuovo strumento secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legislazione previgente

per il PSC. Nel caso in cui i Comuni optino per l'approvazione del PSC e del RUE, secondo la disciplina previgente, rimane ferma l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art.3, richiamato al punto precedente.

- che l'art. 30, comma 3, della Legge Regionale in parola stabilisce che "le Unioni cui sia stato conferito l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica elaborano ed approvano gli strumenti di pianificazione con riferimento al territorio dei Comuni partecipanti" e che "la predisposizione ed approvazione di PUG intercomunali può essere altresì concordata tra i Comuni facenti parte di una Unione che non abbiano conferito alla stessa l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica";
- che tale disposizione, in ragione dell'assetto dell'Unione Rubicone e Mare sopra descritto, ha indotto i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone ad aggiornare la convenzione precedentemente stipulata in riferimento alla tempistica ed alle modalità organizzative per il conferimento all'Unione delle funzioni afferenti la Programmazione territoriale, in particolare per il periodo intercorrente fra l'approvazione del PSC e del RUE e l'approvazione dei PUG;
- che l'aggiornamento e l'integrazione sono finalizzate ad una razionale e responsabilizzante gestione degli aspetti politici e tecnici delle procedure, garantendo il rispetto della normativa vigente e l'efficienza nelle risposte ai cittadini;
- che nel prossimo futuro, ai fini dell'applicazione della L.R. 24/2017, potrà essere acquisita una più precisa ed approfondita conoscenza ed elaborazione delle determinazioni di tutti gli altri Comuni membri dell'Unione circa l'assetto organizzativo da darsi in relazione alle funzioni di Programmazione Territoriale e ciò potrà permettere la definizione all'interno dell'Unione di un assetto organizzativo di medio-lungo periodo per quanto riguarda le funzioni in parola.
- che la revisione della Convenzione offre l'occasione per aggiornare anche aspetti organizzativi ed economici allo scopo di renderli funzionali ad una più efficiente e razionale organizzazione dei servizi;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione modifica ed integra la precedente Rep. N. 58 del 26/09/2012 che disciplina il conferimento all'Unione Rubicone e Mare (ex Unione Comuni del Rubicone), per brevità chiamata Unione, dell'esercizio delle funzioni e della gestione dei servizi relativi alla programmazione territoriale, dando atto che, in relazione all'attuale composizione dell'Unione, il conferimento deve intendersi confermato esclusivamente da parte dei Comuni sottoscrittori e solo a questi devono intendersi riferite le disposizioni della originaria e della presente convenzione.

2. Per le parti non modificate e per quelle non in contrasto conservano validità i contenuti della convenzione Rep. N. 58 del 26/09/2012.

3. La presente convenzione disciplina l'esercizio delle funzioni comunali in materia urbanistica e di partecipazione alla pianificazione territoriale, disposte dalla LR 24/2017, nonché per gli strumenti ed i procedimenti ai sensi della L.R.20/2000.

Art.3 – Modalità e tempi del trasferimento delle funzioni

1. Tempi e modalità di trasferimento delle funzioni, precedentemente disciplinati dall'articolo 3 della convenzione rep. n.58 del 26/09/2012, vengono modificati come segue:

a) FASE 1 - Rimangono conferite all'Unione le funzioni relative alla elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale previsti e disciplinati dalla L.R. 20/2000 (PSC e RUE),

b) FASE INTERMEDIA - dalla definitiva approvazione del PSC e del RUE e fino all'approvazione da parte dei Comuni dei PUG ai sensi della L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 da redigersi attraverso l'Ufficio di Piano dell'Unione, la competenza ad esercitare e gestire le funzioni restanti viene attribuita secondo i contenuti del prospetto, allegato "Schema dei progetti, atti e procedimenti" nel quale, per ogni procedimento, vengono individuati l'Ente e l'organo tecnico competenti. Per tutti i procedimenti non indicati nell'allegato la competenza deve intendersi mantenuta in capo ai singoli Comuni.

c) FASE 2 – approvazione e gestione del Piano urbanistico generale, in osservanza alle disposizioni dell'art. 30 della L.R. 24/2017. Le Giunte dei Comuni interessati potranno disporre l'attribuzione all'Unione delle funzioni e delle competenze relative all'attuazione degli strumenti urbanistici (Servizio Edilizia) anche prima dell'approvazione del PUG.

2. Nella fase intermedia l'Unione assume le competenze riguardanti le materie oggetto di trasferimento, secondo le modalità indicate nei successivi artt. 4 e 5 e nei documenti di programmazione dell'Unione (bilancio di previsione, PEG-PDO ecc.).

3. Nella fase intermedia cessano di operare le strutture che nei singoli Comuni svolgono le funzioni trasferite, pertanto i relativi procedimenti dovranno essere seguiti integralmente dalle strutture tecniche dell'Unione.

4. In relazione alle materie progressivamente trasferite, gli organi dell'Unione, nel rispetto delle rispettive competenze, adottano tutti gli atti di natura politica, compresi quelli di programmazione del territorio, e gli atti di natura gestionale secondo quanto indicato nel prospetto, allegato "Schema dei progetti, atti e procedimenti".

5. Per l'attuazione di quanto riportato precedentemente i Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dall'esercizio e dalla gestione, da parte dell'Unione, delle funzioni oggetto della presente convenzione ed al rispetto delle norme regionali e della disciplina predisposta dall'Unione.

6. L'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 2, effettuato con la presente convenzione, persegue l'obiettivo della gestione ottimale delle medesime funzioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

ART. 4- Modalità di funzionamento

1. Con delibera di Giunta dell'Unione da approvare contestualmente all'avvio della fase intermedia saranno individuati i fabbisogni in termine di personale da conferire e comandare; sono definiti gli stanziamenti da prevedere nel Bilancio dell'Unione ed individuate le necessità in termini di strumentazione.

2. In applicazione delle Norme dello Statuto dell'Unione Rubicone e Mare sull'organizzazione il Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano viene nominato dal Presidente dell'Unione Rubicone e Mare, previa individuazione unanime da parte dei sindaci conferenti la funzione.

3. L'Unione ed i Comuni interessati conformano le proprie organizzazioni in modo da renderle adeguate alle funzioni da svolgere e da gestire, secondo quanto previsto nel prospetto, allegato "Schema dei progetti, atti e procedimenti".

4. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalle date di cui al precedente art.3 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi abbiano stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite.

5. E' attribuita al Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano la gestione di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione in materia urbanistica, compresi gli eventuali uffici decentrati e/o sportelli territoriali eventualmente costituiti.

6. All'interno della struttura organizzativa dell'Unione possono essere previste posizioni di responsabilità per territorio e/o materia, fermo restando la responsabilità unica del Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano, al quale sono attribuiti i compiti di cui all'art.107 del TUEL.

ART. 5 - Dotazione organica, trasferimento ed assegnazione del personale

1. L'Unione, dalla decorrenza della fase intermedia, di cui al precedente articolo 3 si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività, oggetto della presente convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32 del D.lgs 267/2000.

Art. 6 - Riparto delle spese

1. L'Unione utilizza risorse proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti secondo quanto disposto dai successivi commi di questo articolo.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, spettano all'Unione. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni conferenti, in proporzione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dei servizi stessi.

4. Tutte le spese di funzionamento e gestione dei servizi trasferiti saranno previste nel Bilancio dell'Unione e , per la parte non coperta da entrate proprie dell'Unione, saranno conferite da altri Enti e/o attribuite dai Comuni conferenti, ripartendole in proporzione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi resi dall'Unione. Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale (da trasferire e/o comandare); nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.

6. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo la seguente modalità: l'Ufficio Unico di Piano trasmette mensilmente, entro il 15 del mese successivo, gli atti di accertamento relativi agli introiti derivati dalle suddette attività ai Comuni conferenti, nel rispetto del principio della territorialità e nei casi in cui è obbligatorio per legge.

7. Le aree ed i beni immobili oggetto di cessione al patrimonio pubblico, in attuazione delle convenzioni urbanistiche, sono acquisite dai Comuni sul cui territorio sono localizzate.

8. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale.

9. L'Unione delibera annualmente il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione.

10. A tal fine l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

a. L'ipotesi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, di norma nel termine di due mesi antecedenti la scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione. L'ipotesi di bilancio annuale e pluriennale di previsione del servizio, viene esaminato entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale che assume l'impegno di scrivere le somme di competenza nel proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale, quali trasferimenti da effettuare all'Unione, comunicando tale impegno all'Unione Rubicone e Mare. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico-amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati, i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico-amministrativa.

b. Il rendiconto di gestione.

11. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo potranno essere utilizzate in sede di destinazione dell'avanzo per specifici progetti o iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno successivo.

12. I Comuni dovranno versare le quote di pertinenza trimestralmente, entro i primi quindici giorni del trimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di

previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art.7- Decorrenza e durata della convenzione.

1. Le modifiche introdotte dalla presente convenzione hanno validità dalla data di approvazione del PSC e del RUE intercomunali da parte del Consiglio dell'Unione, fino all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica, ai sensi della L.R.24/2017, per accompagnare al meglio la configurazione delle strutture verso l'assetto definitivo, in applicazione della medesima Legge Regionale.

Art.8 - Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. N.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli

Il Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone

Il Sindaco del Comune di Gatteo

Il Presidente dell'Unione dei Comuni del Rubicone